



Regione Autonoma della Sardegna

Centro Regionale di Programmazione

L.R. 7 GIUGNO 1984, N.28 E
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI

- DIRETTIVE ISTRUTTORIE -

Cagliari - 1996

Regione Autonoma della Sardegna

- DISPOSIZIONI GENERALI -

Art.1
Beneficiari

Possono beneficiare delle agevolazioni di cui alla L.R. 7 giugno 1984, n.28 e successive modificazioni ed integrazioni:

- a) le cooperative che avviino nuove attività di impresa **costituite da:**
giovani tra i 18 e i 35 anni iscritti alle liste ordinarie di collocamento, **donne iscritte alle liste ordinarie di collocamento**, lavoratori in cassa integrazione guadagni, emigrati di ritorno in misura non inferiore al 50 per cento. La presenza dei giovani non potrà comunque essere inferiore al 40 per cento dei soci.
- b) le società che avviino nuove attività di impresa costituite:
- esclusivamente da giovani tra i 18 e i 35 anni iscritti alle liste ordinarie del collocamento;
 - in maggioranza da giovani tra i 18 e i 35 anni iscritti alle liste ordinarie di collocamento e da donne sempre iscritte al collocamento, da lavoratori in cassa integrazione guadagni, da emigrati di ritorno. La presenza dei giovani all'interno delle società dovrà comunque essere maggioritaria anche in termini numerici;
 - da giovani tra i 18 e i 35 anni iscritti nelle liste ordinarie del collocamento che detengano almeno il 60 per cento delle quote e da altri soggetti. La presenza dei giovani all'interno delle società dovrà comunque essere maggioritaria anche in termini numerici. La quota degli altri soggetti non può superare il 40 per cento del totale delle quote.

Le Società dovranno essere costituite da un numero di persone non inferiore a tre e non superiore a otto.

Potranno far parte della compagine societaria esclusivamente i seguenti soggetti:

- **nati o residenti in Sardegna** da almeno cinque anni alla data di costituzione della società;
- emigrati, o figli di emigrati sardi o di genitore nato in Sardegna. I predetti dovranno comunque trasferire la residenza in Sardegna dopo la data di registrazione del decreto di concessione delle agevolazioni;
- **coniuge di emigrato o di persona nata o residente in Sardegna da almeno cinque anni alla data di costituzione della società.**

Regione Autonoma della Sardegna

Della compagine sociale non possono comunque far parte:

- persone fisiche che risultino titolari di quote o azioni di altre società o cooperative beneficiarie della L.R. 7 giugno 1984, n.28;
- altre società o cooperative ancorché in possesso dei requisiti di cui alla L.R. 28/84.

In deroga a quanto sopra stabilito possono far parte della compagine societaria, con quote non superiori al 20 per cento:

- a) società finanziarie a partecipazione regionale o loro compartecipate;
- b) altre società o cooperative, aventi sede legale in Sardegna.

Sono escluse, comunque, dalla partecipazione quelle società o cooperative che siano state sottoposte, nei due anni precedenti a far data dalla richiesta di agevolazioni, a procedure fallimentari o che abbiano attuato licenziamenti di personale nei sei mesi antecedenti la richiesta di finanziamento. Tale esclusione non si applica alle aziende che abbiano attuato licenziamenti per giusta causa o interessate da processi di mobilità.

Art.2

Requisiti (età e iscrizione al collocamento)

- Età (18-35 anni)

A termini della presente legge sono considerati "giovani" i soggetti che hanno compiuto il 18° anno di età e che non hanno superato il 35° anno (34 anni più 365 gg.) alla data di costituzione o di adesione.

Per le donne non è previsto il requisito dell'età fermo restando che se trattasi di minori devono essere emancipate. E' comunque necessaria l'iscrizione nelle liste di collocamento e deve trattarsi di soggetti in età lavorativa.

- Cooperative: I soci dovranno essere in possesso del requisito dell'età all'atto della costituzione della cooperativa oppure all'atto della adesione che dovrà risultare debitamente annotata nel libro dei soci regolarmente vidimato.

- Società giovanili: I soci dovranno essere in possesso del requisito dell'età all'atto della costituzione della società. In caso di subentro o di adesione successivo alla costituzione, il requisito dovrà essere posseduto all'atto dell'adesione o subentro e dovrà risultare da scrittura regolarmente registrata.

- Iscrizione al collocamento

I giovani soci (18-35 anni di età) e le donne devono possedere il requisito della iscrizione nelle liste ordinarie di collocamento - classe 1^a - all'atto della costituzione delle società o cooperative oppure all'atto dell'adesione alle medesime. Il possesso di tale requisito deve essere attestato da regolare certificato rilasciato dal competente Ufficio di Collocamento.

Gli Uffici Istruttori sono tenuti ad accertare il requisito della disoccupazione non appena ricevuta la richiesta di agevolazioni.

Il requisito dovrà essere inoltre posseduto, ancorché fuori limite di età (oltre i 35 anni), all'atto della emissione dei decreti di concessione delle agevolazioni da parte degli Uffici dell'Assessorato competente per materia e certificato con le modalità di cui sopra.

Nelle more della concessione delle agevolazioni di cui alla L.R.28/84, i giovani soci e gli altri soggetti tenuti all'iscrizione al collocamento possono svolgere attività nell'ambito della società, seppur in locali provvisori (sia di proprietà, sia

Regione Autonoma della Sardegna

in affitto), con attrezzature parziali e/o precarie oppure attività per conto terzi o in proprio.

Il requisito di iscrizione alle liste ordinarie di collocamento deve comunque sussistere al momento della emissione del decreto di concessione delle agevolazioni, salvo che si tratti di attività svolte nell'ambito della società richiedente.

In caso di subentro o di adesione in data successiva alla costituzione della società o cooperativa, i requisiti di età e di disoccupazione dei nuovi soci dovranno essere certificati alla data di subentro o adesione e verificati dall'Ente istruttore.

Art.3

Emigrati

Per emigrati di rientro si intendono coloro che nati o residenti in Sardegna almeno 5 anni prima della data di emigrazione rientrano nell'isola dopo almeno 2 anni di lavoro svolto fuori dalla Regione.

Tale limite è ridotto per coloro che rientrano perché licenziati per motivi non disciplinari. Non sono considerati emigrati i liberi professionisti ed i dipendenti da Enti pubblici (artt.9 e 10 del D.P.G.R. n.50 del 28/2/1975).

La certificazione dovrà essere rilasciata dal Comune di provenienza dell'emigrato.

A tal fine dovrà comunque essere prodotta regolare certificazione sostitutiva di atto di notorietà con l'impegno, da parte del socio avente il requisito di emigrato, di rientro in Sardegna all'atto del Decreto di concessione delle agevolazioni.

Art.4

Beneficiari in Cassa integrazione guadagni

Per beneficiare delle provvidenze della legge 28/1984 i lavoratori in Cassa integrazione guadagni decadono dalla loro condizione di cassintegrati all'atto della registrazione da parte dell'Organo di Controllo, del decreto di concessione delle agevolazioni.

La certificazione dei requisiti, attestata dall'INPS, oltre ad essere comprovata alla data di costituzione o della adesione alla società o cooperativa, deve sussistere anche alla data di presentazione della domanda.

Art.5

Cooperative giovanili ex legge regionale 50/1978 (art.30)

Si tratta delle cooperative costituite da giovani iscritti alle liste speciali di cui alla legge 285/1977. Queste cooperative, in base all'art.18 della legge 285 e all'art.1 della legge regionale 50/1978 dovevano essere costituite da giovani tra i 18 e 29 anni in numero non inferiore al 40 per cento dei soci.

Il possesso dei requisiti alla data di costituzione della cooperativa può essere accertato mediante presentazione dell'atto costitutivo o del libro dei soci (o di estratti di essi) regolarmente autenticati.

Art.6

Tipologia delle Società

Saranno ammessi alle agevolazioni i beneficiari di cui all'art.1 costituiti in:

- cooperative;
- società in nome collettivo;
- società a responsabilità limitata;
- società in accomandita semplice purché costituite nel rispetto dei parametri e delle quote previste dalla L.R. 28/84;

aventi sede legale, amministrativa ed operativa in Sardegna e comunque costituite nel rispetto dei requisiti previsti dalla L.R. 7 giugno 1984, n.28 e successive modificazioni e integrazioni.

Fatte salve le richieste presentate entro la data del 26 gennaio 1993, non saranno ammesse alle agevolazioni le iniziative promosse da società semplici e società di fatto. Le società semplici già costituite ai sensi della L.R. 28/84, titolari di richiesta di agevolazioni, ancorché in fase istruttoria, debbono tenere scritture contabili con le modalità previste per legge per le società in nome collettivo.

Art.7

**Omogeneità nella terminologia nel settore agricolo e competenze
(Artt.4 e 5)**

Lavoro scarsamente produttivo

- Si prende come riferimento il salario medio per qualifica, del settore preso in esame.

Contabilità aziendale (presentazione e certificazione)

- Bilancio con relazione allegata.

Competenze Art.4 della L.R.28/84

- Le competenze in capo all'Assessorato dell'Agricoltura, in applicazione dell'Art.4 della L.R. 7 giugno 1984, n.28 e successive modificazioni ed integrazioni, sono delegate, a far data dal 26 gennaio 1993, agli Ispettorati Provinciali per l'Agricoltura. Sono fatti salvi i provvedimenti di agevolazione emanati entro tale data. Le competenze residue afferenti le pratiche esitate prima del termine predetto restano comunque attribuite all'Assessorato medesimo.

Competenze Art.5 della L.R.28/84

- selvaggina per ripopolamento faunistico (Assessorato Difesa dell'Ambiente);
- selvaggina per la commercializzazione (Assessorato Agricoltura);
- forestazione non produttiva (Assessorato Difesa dell'Ambiente);
- forestazione produttiva (Assessorato Agricoltura).

Art.8

Esclusione dai benefici

Non saranno ammessi alle agevolazioni di legge le spese riguardanti l'acquisto, il recupero, il riadattamento, la ristrutturazione, l'ampliamento di aziende, laboratori, stabilimenti e strutture ricettive in attività.

Potranno essere ammesse, invece, le spese relative all'acquisto di soli immobili di proprietà di aziende che abbiano cessato l'attività da almeno 5 anni.

Sono fatte salve le richieste già presentate entro il 30 aprile 1996 o quelle in fase di istruttoria presso gli Enti preposti.

Non saranno, inoltre, ammesse alle agevolazioni di legge le spese riguardanti richieste di agevolazioni per l'acquisto di fabbricati, stabilimenti o strutture ricettive:

- appartenenti a società le cui quote siano detenute, anche solo parzialmente, da uno o più soci della compagine che propone la nuova iniziativa;**
- di proprietà, anche pro-quota, di parenti entro il 2° grado o del coniuge di uno o più soci proponenti la nuova iniziativa;**
- oggetto di precedenti agevolazioni pubbliche (finanziamenti agevolati, contributi in conto capitale o in conto interessi) nei 20 anni antecedenti la data di presentazione della richiesta di finanziamento. Per la decorrenza del termine si fa riferimento alla data di erogazione della prima rata del mutuo o del contributo. I richiedenti dovranno certificare la circostanza con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal responsabile legale del richiedente e dal venditore, anche in forma disgiunta.**

In caso di riscontro di inammissibilità in sede istruttoria, il fatto costituisce causa legittima di archiviazione della richiesta di agevolazioni. Qualora l'accertamento avvenga in data successiva all'emissione del decreto assessoriale, ciò costituirà causa legittima di revoca delle concessioni.

Art.9

Investimenti ammissibili

AGRICOLTURA

- a) fabbricati rurali;
- b) interventi di potenziamento produttivo dei terreni, recinzioni, piantagioni, strutture edilizie aziendali collegati ai processi produttivi;
- c) ricerca e utilizzo delle acque, impianti irrigui e relativi impianti tecnologici ivi compresi gli allacciamenti idrici;
- d) impianti e attrezzature concernenti strutture per le colture protette;
- e) strutture, impianti ed attrezzature finalizzate alla prestazione di servizi in agricoltura;
- f) costruzione ammodernamento, ristrutturazione di edifici e di servizi concernenti attività di agriturismo e di turismo rurale;
- g) costruzione, ammodernamento, ristrutturazione di edifici e di impianti per la trasformazione di prodotti agricoli e di allevamento;
- h) miglioramento pascoli;
- i) viabilità rurale;
- l) studio di fattibilità economica, progetto tecnico;
- m) spese di gestione;
- n) anticipazioni IVA;
- o) **allaccio di energia elettrica (ENEL), di telefono (TELECOM) anche esterni all'area di proprietà delle società e cooperative richiedenti.**

Per quanto non indicato si fa esclusivo riferimento alle direttive istruttorie relative al settore dei miglioramenti fondiari.

ACQUACOLTURA

- a) Realizzazione di impianti di acquacoltura intensiva, acquacoltura aziendale ad alta produttività e specializzazione tecnica, le opere per la depurazione ed i laboratori;

Regione Autonoma della Sardegna

- b) strutture per allevamenti di pesci, molluschi, crostacei, ivi compresi impianti in gabbie galleggianti;
- c) avannotterie per la riproduzione di pesci, molluschi e crostacei;
- d) interventi di miglioramento e recupero produttivo di stagni, lagune, compendi ittici, sistemazione degli impianti di cattura ed opere connesse;
- e) strutture di allevamento barriere artificiali a mare in funzione anche di protezione della fascia costiera;
- f) progettazione tecnica e relazione tecnico-scientifica;
- g) studio di fattibilità economica;
- h) spese di gestione;
- i) anticipazioni IVA.

TURISMO

- a) acquisto, costruzione, ampliamento, trasformazione e ristrutturazione di locali da destinare a strutture ricettive e pubblici esercizi per somministrazione di alimenti e bevande ivi compresi gli uffici e l'area occorrente. Le strutture da acquistare o costruire o ristrutturare o trasformare devono essere di stretta pertinenza dell'azienda;
- b) allestimento di impianti e di attrezzature per il tempo libero;
- c) impianti elettrici, idrici, fognari e telefonici da realizzarsi nei locali o, comunque, all'interno dell'area di proprietà;
- d) progettazione e direzione lavori, nei limiti stabiliti dalle tariffe professionali;
- e) acquisto macchinari, attrezzature, mezzi di trasporto per il personale e le merci, arredi, macchine e attrezzature d'ufficio;
- f) oneri per la concessione edilizia;
- g) studi di fattibilità economica;
- h) spese di gestione;
- i) anticipazioni IVA;
- l) allaccio di energia elettrica (ENEL), di telefono (TELECOM) esterni all'area di proprietà delle società e cooperative richiedenti.

Regione Autonoma della Sardegna

PRODUZIONE BENI E SERVIZI

- a) acquisto, del suolo aziendale ivi comprese le opere di sistemazione e di recinzione dello tesso;
- b) oneri di progettazione e direzione lavori, nei limiti stabiliti dalle tariffe professionali, nonché oneri di rilascio della concessione edilizia;
- c) acquisto, ristrutturazione, ampliamento e costruzione dei fabbricati necessari per l'esercizio dell'attività, ivi compresi i locali destinati a uffici e servizi sociali ed igienici, quelli destinati ad esposizione e vendita dei prodotti aziendali, nei limiti, per questi ultimi, del 20% delle restanti superfici coperte in progetto, nonché quelli destinati ad alloggio del personale di custodia la cui superficie non dovrà superare i 60 mq. netti;
- d) impianti ausiliari e di servizio (elettrico, di forza motrice e di illuminazione, telefonico, idrico, di condizionamento di aria compressa, fognario, antinquinamento etc.) da realizzarsi nei locali o, comunque, all'interno del suolo aziendale;
- e) acquisto di macchinari, impianti e attrezzature, di produzione, mezzi di movimentazione interna e di trasporto del personale o delle merci, nonché di arredi apparecchiature ed attrezzature sia per gli uffici che per i locali esposizione e vendita;
- f) acquisto brevetti;
- g) acquisto software aziendale;
- h) studio di fattibilità economica;
- i) spese di gestione;
- l) anticipazioni IVA;
- m) **allaccio di energia elettrica (ENEL), di telefono (TELECOM) esterni all'area di proprietà delle società e cooperative richiedenti.**

INTERVENTI NEL SETTORE DELLA PESCA

- a) acquisto, costruzione, miglioramento e ristrutturazione di imbarcazioni per la pesca ed il trasporto del pescato e relativo armamento;
- b) impianti per la lavorazione, la conservazione, la trasformazione e la commercializzazione del pescato;

Regione Autonoma della Sardegna

- c) acquisto di automezzi frigo per il trasporto e per la vendita del prodotto;
- d) iniziative di pesca - turismo;
- e) progettazione tecnica e relazione tecnico-scientifica;
- f) studio di fattibilità economica;
- g) spese di gestione;
- h) anticipazioni IVA.

Art.10

Investimenti non ammissibili

AGRICOLTURA

- a) acquisto dei macchinari, attrezzature, macchine, apparecchiature e arredi usati;
- b) atti notarili, imposte, tasse;
- c) avviamento di azienda;
- d) lavori di costruzione, ristrutturazione o ampliamento di locali concessi in affitto o comodato o comunque insistenti su aree non di proprietà delle società o cooperative richiedenti;
- e) realizzazione o acquisto di locali non propriamente adibiti all'attività produttiva e l'acquisto delle relative dotazioni accessorie (arredi, apparecchiature etc.).

Per quanto non indicato si fa esclusivo riferimento alle direttive istruttorie relative al settore dei miglioramenti fondiari.

TURISMO

- a) acquisto dei macchinari, attrezzature, macchine e arredi usati;
- b) atti notarili, imposte, tasse;
- c) materiali di rapido consumo;
- d) avviamento di azienda, acquisto di portafoglio clienti;
- e) acquisti e lavori effettuati anteriormente alla data di presentazione della domanda di finanziamento ad eccezione dell'area se l'acquisto è stato effettuato entro i 12 mesi antecedenti alla presentazione della domanda;
- f) lavori di costruzione o ristrutturazione di locali concessi in affitto o comodato;
- g) realizzazione o acquisto di locali non propriamente adibiti all'attività e l'acquisto delle relative dotazioni accessorie (arredi, apparecchiature etc.).

PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI

- a) acquisto dei macchinari, attrezzature, macchine, apparecchiature e arredi usati;
- b) atti notarili, imposte, tasse;
- c) materiali di rapido consumo;

Regione Autonoma della Sardegna

- d) avviamento di azienda, acquisto di portafoglio clienti;
- e) acquisti e lavori effettuati anteriormente alla data di presentazione della domanda di finanziamento ad eccezione dell'area se l'acquisto è stato effettuato entro i 12 mesi antecedenti alla presentazione della domanda;
- f) lavori di costruzione, ristrutturazione o ampliamento di locali concessi in affitto o comodato o comunque insistenti su aree non di proprietà delle società o cooperative richiedenti;
- g) realizzazione o acquisto di locali non propriamente adibiti all'attività produttiva e l'acquisto delle relative dotazioni accessorie (arredi, apparecchiature etc.).

Non sono ammesse alle agevolazioni iniziative promosse nell'ambito del commercio.

Art.11
Procedure

Le domande, corredate della documentazione necessaria, dovranno essere inoltrate contemporaneamente ai seguenti uffici:

AGRICOLTURA (DOMANDA)

- 1 copia in bollo all'Assessorato Agricoltura.
- 4 copie di cui una in bollo all'Ispettorato Agrario Provinciale competente per territorio.
- Documentazione: originale più 3 copie all'Ispettorato Agrario Provinciale competente per territorio.

ACQUACOLTURA (DOMANDA)

- 4 copie, di cui una in bollo, all'Assessorato della Difesa dell'Ambiente.
- Documentazione: originale più 3 copie all'Assessorato della Difesa dell'Ambiente.

TURISMO (DOMANDA)

- 1 copia in bollo all'Assessorato Turismo (per i Comuni in carta libera).
- 4 copie, di cui una in bollo, all'Istituto di Credito convenzionato per l'istruttoria.
- Documentazione: originale più 3 copie all'Istituto di Credito Convenzionato.

PRODUZIONE BENI E SERVIZI (DOMANDA)

- 1 copia della sola domanda in bollo all'Assessorato Lavoro.
- 4 copie, di cui una in bollo, all'Istituto di Credito convenzionato per l'istruttoria.
- Documentazione: originale più 3 copie all'Istituto di Credito Convenzionato per l'istruttoria.

INTERVENTI NEL SETTORE DELLA PESCA (DOMANDA)

- 4 copie, di cui una in bollo, all'Assessorato della Difesa dell'Ambiente.
- Documentazione: originale più 3 copie all'Assessorato della Difesa dell'Ambiente.

Art.12

Variazione ai programmi di spesa già finanziati

Le cooperative e le società giovanili di cui alla legge regionale in oggetto che hanno ottenuto i benefici di legge per l'attuazione di un piano di sviluppo aziendale possono apportare modifiche al programma nei limiti della spesa approvata sempre che sia rispettato l'indirizzo produttivo o la finalità della iniziativa.

La domanda, con la documentazione tecnico-amministrativa, in carta legale, indirizzata all'Assessorato competente, contenente la richiesta motivata della variazione del programma di spesa già finanziato, dovrà essere inoltrata all'Ufficio o istituto che ha effettuato l'istruttoria della pratica per le verifiche e le valutazioni di competenza.

La documentazione prodotta dalla società richiedente, accompagnata da apposita relazione istruttoria dell'Ufficio, dovrà poi essere trasmessa all'Assessorato competente per ottenere l'autorizzazione alla variazione richiesta.

Art.13

Recesso dei soci, sostituzioni, nuovi ingressi

In caso di recesso dei soci, la sostituzione dovrà essere fatta nel rispetto dei requisiti di cui all'art.2 delle presenti direttive, in quanto qualsiasi variazione dell'assetto societario dovrà comunque garantire la costanza dei requisiti.

Nella ipotesi di modifica o di avvenuta modifica della composizione dell'assetto societario, i nuovi soci dovranno sostituirsi ai vecchi soci nelle obbligazioni e nelle garanzie a favore degli Enti o Istituti erogatori del mutuo.

Per le richieste di agevolazioni presentate successivamente alla data di pubblicazione della L.R. 26 gennaio 1993, n.7 (03/02/1993) qualora avvengano o siano avvenute nel periodo che intercorre dalla data di presentazione della domanda di agevolazioni sino alla data di emissione del decreto di concessione delle stesse, sostituzioni nell'ambito delle cooperative o delle società superiori o pari al 60 per cento (es. 6 soci su 9 per le cooperative, 2 soci su 3 per le società), pur restando valido il diritto alle agevolazioni, decade il diritto di anzianità e il numero di protocollo detenuto dalla precedente compagine societaria.

Le cessioni di quota devono essere comunque effettuate nel rispetto della legislazione vigente in materia.

Art.14

Disposizioni transitorie

DIRETTIVE PER LE PRATICHE IN ISTRUTTORIA.

Per le pratiche in istruttoria a valere sulla L.R. 7 giugno 1984, n.28, si applicano le direttive approvate con deliberazione n.30/7 del 26 novembre 1984 e successive modificazioni e integrazioni fatta salva l'estensione per coloro che lo richiedano dei benefici derivanti dalla L.R. 26 gennaio 1993, n.7.

ESTENSIONE DEI BENEFICI DI CUI ALLA L.R. 26 GENNAIO 1993, N.7

Le società e le cooperative titolari di pratiche in istruttoria che abbiano inoltrato richiesta di agevolazioni, ai sensi della L.R. 7 giugno 1984, n.28, purché in possesso dei requisiti di legge, possono beneficiare facendo esplicita richiesta agli Uffici (Ispettorati Agrari, Istituti di Credito e Assessorati) - delle provvidenze previste dalla L.R. 26 gennaio 1993, n.7, qualora non sia stato ancora deliberato il finanziamento dagli Enti istruttori o dall'Amministrazione Regionale alla data di pubblicazione della predetta legge (03/02/1993).

In deroga a quanto sopra stabilito saranno ammesse richieste integrative di agevolazioni, con esclusione di quelle previste a fronte delle spese di gestione, rispetto a quelle decretate dagli Assessorati competenti, purché nei limiti dei massimali di investimento previsti dal successivo articolo 18. Tali investimenti, da valutare autonomamente rispetto al progetto originario, dovranno comunque determinare le condizioni per l'incremento dell'occupazione. I soggetti beneficiari devono presentare le richieste di agevolazione con le modalità previste dalle direttive istruttorie.

Potranno, inoltre, essere ammesse a finanziamento e, pertanto all'attività istruttoria, pur nel rispetto dei massimali di investimento previsti dall'art.18, le richieste di integrazione presentate entro il 31 dicembre 1994 agli Enti Istruttori o agli Assessorati competenti purché le integrazioni siano riferite a maggiori investimenti derivanti dalla realizzazione di opere non previste. In tal caso si prescinde dal requisito dell'aumento dell'occupazione.

Nel caso di opere già realizzate si dovrà procedere ad una stima di quelle aggiuntive sulla base della documentazione prodotta mentre, per le opere da realizzare, si procederà ai sensi e con le modalità previste dalla L.R.28/84 e successive modificazioni e integrazioni.

Regione Autonoma della Sardegna

Qualora le richieste di agevolazione a valere sulla L.R. 7/93, siano riferite a più benefici (spese di gestione, IVA) e comportino sostanziali modifiche, é fatto obbligo alle cooperative e società giovanili apportare le conseguenti variazioni allo studio di fattibilità economica.

Art.15

Sospensione delle agevolazioni nel settore agricolo

In considerazione del numero di progetti di fattibilità giacenti presso gli Ispettorati Agrari Provinciali e delle conseguenti necessità finanziarie, è **sospesa, sino al 31 dicembre 1996**, la presentazione di richieste di agevolazioni a valere sugli artt.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 della L.R. 7 giugno 1984, n.28 concernenti il settore Agricolo di competenza dell'Assessorato dell'Agricoltura sia dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente.

Restano valide le procedure e la possibilità di presentare progetti di acquacoltura di competenza dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente.

Art.16

Fondi garanzia fidejussoria

Per l'eventuale concessione di mutui a tasso agevolato, a valere su leggi regionali, nazionali e comunitarie o direttamente erogati dagli Istituti di Credito, le operazioni sono assistite dalla garanzia fidejussoria della Regione (Art.31 della L.R.28/84).

Tale garanzia non potrà comunque superare il valore del 90 per cento del finanziamento concedibile.

La fidejussione, in analogia alle previsioni di cui alla L.54/56, relativamente alle fidejussioni sussidiarie dello Stato, diviene operante a seguito della dimostrazione dei risultati negativi della procedura esecutiva di recupero e si estende al residuo credito capitale, interessi, premi di assicurazione, spese di procedura, nonché agli interessi di mora limitatamente al periodo massimo di un anno dal verificarsi dell'inadempienza anche se la procedura, per effetto di tolleranze, sia stata esperita oltre il periodo predetto.

Art.17

Studio di fattibilità

Lo studio di fattibilità economica, obbligatorio per tutte le richieste di agevolazione, dovrà in linea di massima contenere le seguenti specificazioni:

- l'idea progetto o l'idea imprenditoriale;
- la società/cooperativa (descrizione della compagine sociale e dei requisiti di legge da loro posseduti);
- le finalità (oggetto sociale);
- il prodotto o il servizio;
- l'utenza;
- il settore;
- l'ubicazione;
- il mercato o il segmento di mercato;
- l'offerta;
- la domanda;
- i terreni;
- i locali e i macchinari;
- le attrezzature e gli arredi;
- l'organizzazione produttiva o dei servizi;
- la struttura organizzativa aziendale;
- l'organizzazione del personale;
- l'occupazione;
- i costi;
- i ricavi;
- le fonti di finanziamento;
- le considerazioni conclusive;

Regione Autonoma della Sardegna

- il quadro economico finanziario (proiezione di almeno tre esercizi) dovrà indicare:
 - piano finanziario di avvio (fabbisogno finanziario e fonti di copertura)
 - conto economico;
 - situazione patrimoniale;
 - stato patrimoniale riclassificato o finanziario;
 - bilancio di cassa;
 - prospetto flussi delle operazioni di esercizio;
 - quadro generale movimenti monetari;
 - analisi di redditività dell'investimento.

I termini piano di trasformazione aziendale, piano di sviluppo aziendale, studio di fattibilità economica hanno lo stesso significato.

Art.18

Massimali di spesa ammissibili alle agevolazioni

Alle richieste di agevolazione a valere sulla L.R. 7 giugno 1984, n.28 e successive modificazioni e integrazioni, si applicano i seguenti massimali di spesa ammissibili alle agevolazioni:

| | | |
|--------------------|----------------------|---------------|
| AGRICOLTURA | (mutuo + contributo) | 2.500.000.000 |
| ACQUACOLTURA | (mutuo + contributo) | 3.000.000.000 |
| TURISMO | (contributo + mutuo) | 3.500.000.000 |
| PRODUZIONE DI BENI | (contributo + mutuo) | 3.500.000.000 |
| SERVIZI | (contributo + mutuo) | 800.000.000 |

Nell'ambito dei servizi, qualora il piano di investimento preveda impianti ad alta tecnologia e servizi di alta specializzazione rivolti alle imprese manifatturiere, il massimale viene elevato a £.2.000.000.000.

Nella ipotesi di investimento relativa a strutture socio-assistenziali, che per quanto attiene alla tipologia di progetto devono comunque rispondere ai requisiti della L.R.4/88 sui servizi socio-assistenziali, il massimale viene elevato a £.3.000.000.000.

Nell'ambito dei servizi, la quota di spesa ammissibile per l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e l'ammodernamento dei locali per l'attività aziendale non può superare i due terzi della spesa ammessa a finanziamento.

Tale limitazione non si applica alle iniziative nell'ambito dei servizi socio-assistenziali.

Nel caso il piano di investimenti sia superiore ai massimali di spesa ammissibili, dovranno essere ampiamente documentati i mezzi finanziari necessari per il completamento dell'investimento.

Nell'ambito dell'agricoltura non può essere superato il rapporto capitale/addetto di £.150.000.000.

Sono esclusi dalle agevolazioni nel settore dei servizi le scuole e i centri di formazione.

Tutte le iniziative riguardanti gli impianti ed attrezzature per il tempo libero (musica, danza, palestre ed altre attività similari), seppure non direttamente legate ad

Regione Autonoma della Sardegna

iniziative ricettivo-turistiche, sono finanziate a valere sull'art.9 della L.R.28/84 e successive modificazioni e integrazioni.

Art.19

Iniziative turistiche poste in essere da Comuni

Le delibere degli Enti Locali che prevedono in affidamento Progetti, a valere sull'art.9, 3° comma della L.R.28/84, devono contenere l'indicazione degli affidatari (cooperative o società giovanili), la convenzione-tipo e l'impegno dell'Ente a coprire la restante parte dell'investimento previsto in Progetto.

Qualora la Regione conceda il contributo, gli Enti beneficiari dovranno stipulare e concludere la convenzione entro 30 giorni dalla data del visto di approvazione del Decreto assessoriale da parte della Corte dei Conti.

Gli Enti beneficiari dovranno, inoltre, pena la revoca del finanziamento, concludere gli investimenti e i programmi di spesa entro 36 mesi a decorrere dalla data di registrazione del Decreto di concessione delle agevolazioni.

Art.20
Assistenza Tecnica

Entro 30 giorni, dalla data di entrata in vigore delle presenti direttive, l'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio è autorizzato a stipulare convenzioni con i soggetti di cui all'art.25 bis per fornire assistenza tecnica ai beneficiari di cui alla L.R. 7 giugno 1984, n.28 e successive modificazioni e integrazioni.

L'assistenza tecnica, della durata di 12 mesi a far data dal completamento dell'investimento è finalizzata:

- alla definizione del piano di attività che oltre a precisare lo schema delle attività individua le aree specifiche di intervento:
 - PRODUZIONE
 - GESTIONE
 - MARKETING
 - FINANZA
 - FORMAZIONE
- alla erogazione nella fase di avvio dell'iniziativa dei seguenti servizi:
 - CONSULENZA NELLA FASE DI AVVIO DELL'IMPRESA (analisi del settore, dell'azienda, dei soci, verifica delle tecnologie e dei macchinari);
 - CONSULENZA NELLA FASE DI STABILIZZAZIONE PRODUTTIVA (consulenza organizzativa e gestionale, messa a punto dei prodotti/servizi);
 - VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI ECONOMICO-FINANZIARI E DI MERCATO (Acquisti: modalità e tempi di pagamento; Vendite: modalità e tempi di incasso; il mercato e la concorrenza: lo scenario competitivo, ricerca e sviluppo clientela, modalità di ingresso sul mercato);
 - STRUMENTAZIONE GESTIONALE (contabilità generale, budget, controllo di gestione, verifica);
 - FORMAZIONE (analisi dei fabbisogni formativi qualora non ammessi a finanziamento a valere sul Piano regionale di formazione professionale).

L'ammontare annuo, dovuto per la consulenza, quantificato sin d'ora nel massimale di lire 36 milioni + IVA, viene erogato in due rate semestrali posticipate sulla base della fattura e di una attestazione della Società o cooperativa redatta sotto la forma di

Regione Autonoma della Sardegna

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell'avvenuto servizio e della erogazione della quota parte dovuta dai beneficiari. Il contributo regionale non può superare il 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile. Nella dichiarazione devono essere esplicitati i servizi resi.

Ai sensi del 2° comma di cui al suddetto articolo 25 bis la facoltà di scelta fra i soggetti convenzionati viene demandata alle cooperative e società giovanili.

Dal beneficio restano escluse solamente le cooperative e società giovanili che abbiano avviato l'attività da almeno 12 mesi alla data di entrata in vigore della L.R. 7/93 (26 gennaio 1993).

I soggetti individuati dalla Regione (BIC Sardegna e Consorzio Ventuno) potranno erogare i servizi direttamente mediante le proprie strutture organizzative o avvalendosi di consulenze esterne qualificate. Ai predetti per l'attività di coordinamento e attuazione viene riconosciuto il 5 per cento sull'ammontare degli investimenti utilizzati per l'erogazione dei servizi.

Nel caso di inadempienze da parte dei consulenti le società giovanili e le cooperative potranno inoltrare, all'Ente preposto all'assistenza tecnica, lettera formale di contestazione esponendone le ragioni. Gli Enti accertata l'eventuale inadempienza potranno sospendere e/o revocare i pagamenti dovuti per la consulenza.

Art.21

Ammortamento

In considerazione della particolarità dei beneficiari e fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla legislazione di settore, alle agevolazioni concesse mediante mutui a tasso agevolato nell'ambito della L.R. 7 giugno 1984, n.28 e successive modificazioni e integrazioni, ivi compresi quelli erogati dagli Istituti di credito convenzionati, si applicano le seguenti modalità di ammortamento:

- *AGRICOLTURA*
- *TURISMO*
- *PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI*
- *INTERVENTI NEL SETTORE DELLA PESCA*

a) per programmi relativi all'acquisto, costruzione, ampliamento, ammodernamento dei locali aziendali, acquisto di macchinari e attrezzature ivi compreso l'acquisto dell'area:

- sino ad anni 3 di utilizzo e preammortamento;
- 10 anni di ammortamento;

b) per programmi relativi all'acquisto di macchinari, di impianti e attrezzature:

- sino ad anni 2 di utilizzo e preammortamento;
- 6 anni di ammortamento;

I termini suddetti decorrono dalla data di stipula del contratto di finanziamento.

Art.22

Contributo per studio di fattibilità economica

Alle società e cooperative di cui alla L.R. 7 giugno 1984, n.28 e successive modificazioni e integrazioni, sarà riconosciuto un contributo, pari al 90 per cento delle spese sostenute per lo studio di fattibilità economica. Dette spese ai fini dell'ammissibilità dovranno essere calcolate nei limiti delle percentuali di legge di cui all'art.20 quater, sull'investimento riconosciuto ammissibile in sede istruttoria.

A tal fine e con le modalità specificate nelle direttive di settore le cooperative e società beneficiarie dovranno presentare la seguente documentazione agli Uffici istruttori:

- a) fattura o preliminare di fattura del consulente con l'indicazione dell'importo e dell'ammontare dell'IVA;
- b) documentazione (dichiarazione sostitutiva atto notorio) idonea ad identificare le persone abilitate a quietanzare e riscuotere in nome e per conto della società o cooperativa;
- c) fattura o documento idoneo a dimostrare l'effettivo pagamento di almeno il 10 per cento a carico della cooperativa o società.

Il beneficio viene esteso anche alle cooperative e società giovanili che non abbiano avuto il decreto di concessione delle agevolazioni alla data del 26 gennaio 1993 e che abbiano comunque presentato regolare studio di fattibilità economica.

In caso di non ammissibilità del progetto ai benefici di legge o di archiviazione della pratica nulla è dovuto da parte della Regione per lo studio di fattibilità economica.

Art.23

Spese di gestione

Alle cooperative e società di cui alla L.R.28/84 è concesso, nel limite del volume di spesa previsto nel progetto, un contributo per le seguenti spese che siano effettivamente sostenute e documentate:

- a) spese per acquisti di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e merci;
- b) spese per prestazioni di servizi ricevuti;
- c) interessi, sconti e altri oneri finanziari esclusi gli interessi relativi a mutui a tasso agevolato.

Le provvidenze vengono concesse nella misura prevista dal 2° e 3° comma dell'art.20 ter della L.R. 7 giugno 1984, n.28 e successive modificazioni e integrazioni.

Per le cooperative e società costituite esclusivamente da giovani si applicano i parametri previsti dal 2° comma. Nel caso di società costituite con le modalità di cui all'art.1, secondo comma, lettere b), b1) e b2) L.R. 28/84, si applicano i parametri previsti dal terzo comma.

L'anticipazione del 40 per cento verrà erogata previa acquisizione della documentazione, comprovante l'avvenuto inizio dell'attività.

Il restante 60 per cento, che sarà erogato alla scadenza dei 12 mesi dalla data di inizio dell'attività, dovrà essere giustificato mediante idonea documentazione di spesa.

Le società e cooperative richiedenti dovranno evidenziare nella richiesta e nell'ambito dello studio di fattibilità economica le quote di contributo relative alle spese di gestione.

I costi sostenuti potranno essere documentati mediante elenchi di fatture, accompagnati da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante attestante che le fatture elencate e le relative spese si riferiscono alle tipologie di beni e servizi ritenuti ammissibili e che le medesime fatture sono state interamente pagate. L'Amministrazione regionale e gli Enti istruttori potranno effettuare controlli anche su singole fatture.

Art.24
Anticipazioni su IVA

L'intervento di cui all'art.1 della L.R. 26 gennaio 1993, n.7, in osservanza a quanto previsto ai commi terzo e quarto, sarà concesso sotto forma di finanziamento.

L'entità del finanziamento concedibile verrà provvisoriamente determinata dagli Istituti istruttori nel rispetto dei limiti di legge, sulla base di una stima degli importi che la società richiedente dovrà versare a titolo di imposta sul valore aggiunto relativamente agli investimenti fissi in programma e sulla base della stima degli interessi che prevedibilmente potrebbero maturare a fronte di tardivi rimborsi dei crediti IVA da parte degli Uffici competenti.

L'erogazione del finanziamento avverrà per il 50% in via anticipata una volta accertata la regolarità delle formalità relative al contratto tra l'Istituto istruttore e la società richiedente; per un ulteriore 30% una volta verificata la realizzazione di almeno il 50% dell'investimento e per il residuo 20% una volta verificata la completa realizzazione dell'investimento.

Gli interessi a tasso ordinario maturati sul finanziamento concesso a far data dalla prima erogazione e sino alla erogazione a saldo, calcolati con il sistema dell'interesse composto, saranno posti in ammortamento unitamente al capitale mutuato.

In occasione della erogazione a saldo del finanziamento verrà determinato, sulla base dell'investimento effettivamente realizzato, l'importo degli interessi da porre in ammortamento unitamente al capitale mutuato e gli eventuali interessi maturati sui crediti IVA e l'entità del finanziamento concedibile a titolo di anticipazione nel rispetto dei limiti di legge.

L'importo globale di finanziamento così come sopra determinato non potrà comunque superare il limite del 30% degli investimenti fissi così come proposto dall'art.20 bis della L.R. 28/84 e successive modificazioni e integrazioni.

La durata dell'operazione resta stabilita in quattro anni decorrenti dalla data di erogazione a saldo.

Il rimborso avverrà in quattro anni a decorrere dalla data di erogazione a saldo.

I rimborsi avverranno in rate semestrali posticipate comprensive di capitale ed interessi.

Art.25

**Termini per l'istruttoria e per la realizzazione
del programma di investimenti**

Gli Uffici istruttori, entro quindici giorni dal ricevimento della domanda e dell'unita documentazione, provvedono a comunicare alla Società richiedente e, per conoscenza, agli Assessorati competenti l'elenco analitico degli eventuali ulteriori documenti necessari per l'espletamento dell'istruttoria, notificando contestualmente la sospensione del termine di 60 giorni stabilito dalla legge.

L'Ente istruttore entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione integrativa richiesta alla Società, provvede ad esperire l'istruttoria delle domande secondo le modalità delle leggi del settore, dei relativi regolamenti, delle direttive istruttorie e di eventuali istruzioni dell'Amministrazione regionale.

I risultati dell'istruttoria ed il prescritto corredo documentale sono quindi trasmessi entro 10 giorni all'Assessorato competente per materia che provvede, entro i successivi 30 giorni dal completamento della documentazione, alla emissione dei provvedimenti di concessione delle agevolazioni e di impegno e pagamento dei contributi dovuti ai sensi di legge.

L'Assessorato deve informare l'Ente Creditizio e le Società richiedenti di eventuali carenze di fondi che impediscano l'emissione dei decreti di cui sopra nel rispetto dei citati 30 giorni.

In tale circostanza l'Ente Creditizio conclude l'istruttoria delle domande all'esame e sospende l'attività istruttoria per le nuove domande, dandone comunicazione all'Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, all'Assessorato competente e alle Società richiedenti.

Nell'ipotesi di archiviazione della pratica, la domanda potrà essere presentata ex novo, se in regola con i requisiti e la documentazione richiesti.

In caso di esito positivo, negativo o di archiviazione gli Enti Istruttori dovranno darne comunicazione con medesima lettera alla Società o Cooperativa e all'Assessorato competente.

A quest'ultimo verrà trasmessa altresì copia dell'atto di accoglimento, ovvero le motivazioni dell'archiviazione o le conclusioni dell'istruttoria in caso di esito negativo.

Gli Enti Istruttori e gli Assessorati competenti, dovranno procedere in modo tale da assicurare la contemporanea definizione sia del contributi sia del mutuo.

Regione Autonoma della Sardegna

Il decreto di concessione delle agevolazioni deve comprendere la concessione del contributo in c/capitale, del contributo in c/interessi e la garanzia fidejussoria regionale.

Contestualmente dovranno essere definiti, da parte degli Istituti di Credito, il contratto di mutuo a tasso agevolato e le modalità di erogazione.

Gli investimenti dovranno essere completati entro due anni dalla data della prima erogazione del mutuo a tasso agevolato o del contributo qualora non sia previsto alcun finanziamento.

Potrà essere concesso, per comprovati motivi, per una sola volta, un periodo di proroga non superiore a 12 mesi. In tale ipotesi resta comunque ferma la durata complessiva del mutuo a tasso agevolato.

In caso di inadempienza si procederà alla revoca delle agevolazioni concesse e, conseguentemente, all'avvio delle procedure per il recupero, per vie legali, delle somme erogate comprensive degli interessi calcolate con le modalità e con i tassi applicati dalla Tesoreria Regionale sulle giacenze di cassa.

I beni oggetto dell'investimento non possono essere distolti dalle finalità previste prima che siano trascorsi cinque anni a far data dalla realizzazione del programma di spesa, pena la restituzione delle somme erogate a fronte degli investimenti fissi a titolo di contributo in conto capitale e di mutuo agevolato.

Art.26

Garanzie

I finanziamenti concessi dovranno essere assistiti, congiuntamente o alternativamente, da:

- a) garanzia fidejussoria sino al 90 per cento a carico della Regione;**
- b) quota restante a carico delle società o cooperative beneficiarie;**
- c) garanzia ipotecaria di primo grado sugli immobili;**
- d) privilegio su macchinari ed attrezzature;**
- e) altre garanzie reali o personali a copertura del rischio.**